

ALLEGATO "B" AL N. 22562 DI RACCOLTA
STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "GRAN PRIORATO AUTONOMO DI SICILIA
OSJ KNIGHTS OF MALTA Associazione di Promozione Sociale" .

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"GRAN PRIORATO AUTONOMO DI SICILIA OSJ KNIGHTS OF MALTA Associazione di Promozione Sociale", in sigla "OSJ SICILIA A.P.S." L'Associazione acquisisce la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel RUNTS.

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "A.P.S." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione di promozione sociale è pertanto disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti Organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e di ispirazione cristiana.

Le finalità dell'associazione sono quelle che hanno sempre distinto le gloriose ed onorevoli tradizioni della più antica e virtuosa Cavalleria Cristiana nella quale uomini di buona volontà e di merito si associano liberamente per combattere uniti il male in ogni suo aspetto e per difendere i valori perenni dello spirito.

Riaffermare così il primato dell'anima sul corpo, debellare



il materialismo, propagandare la parola di Cristo e la fede nella vita eterna. Tutelare concretamente nell'ambito della legalità diritti umani senza distinzioni di razza, credo religioso o politico ecc.

Impegnarsi e lottare perchè il benessere economico sia gradualmente esteso a sempre più larghi strati popolari, non ci sia più fame nel mondo, sia eliminata la miseria, sia preservata la pace sia difesa la libertà e che la giustizia sociale diventi una autentica libertà, e persegue esclusivamente fini:

1) Religiosi e Cavallereschi;

2) - Assistenza medica ed ospedaliera, carità, umanità, filantropia, ecc.;

3) Istruzione, insegnamento, cultura, didattica, studio, ricerca, scienze, storia, lettere, ecc.

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, cattolico religiose, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di organizzare e gestire attività culturali, artistiche, religiose o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di ispirazione anche umanitaria; si propone altresì di sostenere associazioni, congregazioni, fratellanze cattolico religiose anche di diritto Pontificio e Canonico.

In particolare l'Associazione si propone questi obiettivi, cioè di:

- organizzare e gestire attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

- divulgare la conoscenza della carità Cristiana, nella quale è riposta la pienezza della vita, adottando il Motto dell'Ordine "PRO FIDE PRO UTILITATE HOMINUM";

- promuovere iniziative per la formazione degli associati (confratelli) in campo cattolico religioso e culturale tramite raduni, discorsi e funzioni; dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, in particolare nelle feste tradizionali,

- promuovere lo stile di vita che aiuti i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana;

- promuovere iniziative atte allo studio della storia medioevale, moderna e contemporanea, del diritto feudale e nobiliare, della storia della Chiesa, degli ordini cavallereschi e le ricerche araldiche; organizzare, gestire e partecipare a investiture in luoghi di culto oppure altrove secondo le tradizioni antiche Cavalleresche dell'Ordine di appartenenza.

Si propone altresì:

- di organizzare e gestire attività di interesse sociale, culturale e cattolico religioso.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o

più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche cattolico religiose, solidaristiche, di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi di diffusione della cultura e della pratica del volontariato in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.117 del 2017 e ss.mm.ii., avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,



e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il "GRAN PRIORATO AUTONOMO DI SICILIA OSJ KNIGHTS OF MALTA Associazione di Promozione Sociale" potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione potrà inoltre acquistare beni mobili ed immobili per raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, al fine di reperire i fondi necessari per gli scopi statutari, si propone di organizzare raccolte fondi nel corso delle campagne di sensibilizzazione.

Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

L'Associazione può aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano scopi analoghi.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 6 - Struttura

Il Gran Priorato è composto da Priorati del Capo luoghi di provincia, e Commende provinciali.

I Priori vengono nominati dal Gran Priorato e restano in carica cinque (5) anni, incarico che può essere rinnovato in base all'attività positivamente svolta, valutata dalla camera di Consiglio ed approvata dal Gran Priore, devono avere una sede e si devono strutturare con una segreteria, una tesore-

ria, un cappellano e responsabili delle varie attività che si intendono intraprendere cercando di realizzare le linee guida dei programmi e progetti indicati dal Gran Priorato. Devono tenere contatti con tutte le autorità civili, militari ed ecclesiastiche del territorio. Devono essere presenti in tutte le manifestazioni locali. Devono portare il loro apporto di solidarietà ed umanità verso i deboli ed i sofferenti: Devono collaborare con tutti gli Enti ed Associazioni di volontariato.

Possono stipulare accordi bilaterali e trattati. Le iniziative che intendono intraprendere devono essere portate a conoscenza del Gran Priore ed averne l'autorizzazione Hanno l'obbligo di presentare ogni anno i bilanci al Ministro del Tesoro e di versare al Gran Priorato il dieci per cento (10%) delle loro entrate Possono organizzare una volta l'anno un capitolo di investitura in collaborazione con le Commende della propria provincia.

Le Commende sono condotte dai Commendatori che vengono indicati dai Priori provinciali di appartenenza al Gran Cancelliere del Gran Priorato.

Valutati i requisiti dalla Camera di Consiglio, il Gran Priore darà l'autorizzazione alla nomina. Per istituire una Commenda occorrono un minimo di cinque (5) cavalieri, e per aprire una sede un minimo di dieci (10) cavalieri. Le commende dovranno seguire le linee guida del loro Priorato, dovranno avere una segreteria ed una tesoreria e nominare i responsabili dei settori che vogliono sviluppare Dovranno presentare i bilanci annuali e versare al Gran Priorato il dieci per cento (10%) dei loro introiti.

ART. 7 - Marchio dell'ordine e suo utilizzo

L'Associazione utilizza un proprio marchio.

Solo l'Associazione ed i suoi Soci hanno il diritto di utilizzare il marchio, previa autorizzazione del Gran Priore Presidente.

I Soci sono obbligati ad informare il Consiglio Direttivo dell'Associazione di ogni uso non autorizzato o improprio del marchio dell'Associazione.

L'utilizzo non autorizzato del marchio da parte di un associato comporterà per lo stesso la sanzione di Euro diecimila/00 (Euro 10.000,00).

Tutti i diritti e i privilegi per l'uso del suddetto marchio verrà meno a qualsiasi titolo, al momento della cessazione dell'appartenenza all'Associazione.

ART. 8 - Insegne

La bandiera del "GRAN PRIORATO AUTONOMO DI SICILIA OSJ KNIGHTS OF MALTA Associazione di Promozione Sociale" è NERA con al centro una CROCE OTTAGONALE BIANCA circondata da una cornice ovale dorata.

ART. 9 - Il motto

Il motto del "GRAN PRIORATO AUTONOMO DI SICILIA OSJ KNIGHTS



OF MALTA Associazione di Promozione Sociale" è: "PRO FIDE PRO UTILITATE HOMINUM".

ART. 10 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) contributi sociali annuali dei Priori, delle Dame e dei Cavalieri (quote associative). Dette quote associative sono intrasmissibili a terzi e non sono rivalutabili;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- e) contributi da parte di Organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- g) rendite patrimoniali;
- h) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purchè consentite, secondarie e strumentali;
- i) proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- l) rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- m) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Dei beni del Priorato deve essere redatto inventario e lo stesso deve essere aggiornato annualmente ex art.30 del presente Statuto.

I beni alienabili possono essere ceduti a terzi con l'approvazione della Camera di Consiglio reggente, espresso a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Viene previsto il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 11 - Ammissione

Al "GRAN PRIORATO AUTONOMO DI SICILIA OSJ KNIGHTS OF MALTA Associazione di Promozione Sociale" possono essere ammessi uomini e donne di qualsiasi nazionalità, che siano maggiorenni, e le persone giuridiche, che ne condividono le finalità, di qualsiasi nazionalità, di religione cristiana, che siano maggiorenni e che abbiano per merito la condotta morale, civile e religiosa.

E' obbligatorio per essere ammessi fare regolare domanda sull'apposito format, che potranno richiedere presso la sede dell'Associazione, allegando 2 fotografie, il curriculum vitae, copia del certificato penale.

La presentazione deve essere fatta da un Cavaliere del Gran Priorato, il quale si assumerà tutte le responsabilità in caso di condotta amorale ed illecita del Postulante (può com-

portare l'espulsione).

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I Soci, tramite una investitura secondo il rito cavalleresco, aderiscono primariamente all'Ordine come Cavalieri o Dame, oppure come fratelli o sorelle postulanti, e se così collocati all'Associazione, una volta approvati dal Gran Priore e dalla Camera di Consiglio.

L'adesione di ogni Socio deve essere volontaria e senza alcuna pressione, con versamento della relativa quota sociale.

Le domande di ammissione devono essere trasmesse all' Ufficio del Gran Cancelliere il quale insieme alla Camera di Consiglio daranno, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, il parere positivo o negativo.

L'adesione di ogni Socio deve essere volontaria e senza alcuna pressione, con versamento della quota di iscrizione e della quota annuale, che possono essere modificati con provvedimento adottato dalla Camera di Consiglio.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

L'indirizzo per ogni eventuale comunicazione indirizzata agli associati è quello che si evince dal Libro associati tenuto come di seguito.

ART. 12 - Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Non possono fare parte dell'Associazione le persone destinatarie di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure legali di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa italiana.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno



diritto ad alcun compenso.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 15 febbraio di ogni anno. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati.

Chi intende proporre all'Associazione l'ammissione di un nuovo socio deve rivolgere espressa domanda alla Camera di Consiglio, contenente i dati identificativi e la dichiarazione che la persona proposta ha tutte le qualità per essere candidato, le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. La Camera di Consiglio deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta (60) giorni dal loro ricevimento, o rigettando la domanda oppure accettandola, e raccomandare il Candidato all'atto di riconoscimento dell'Ordine. Una volta accettato il Candidato sarà incluso nella Lista dei Postulanti per l'eventuale Investitura.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo. L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio direttivo di escludere il socio. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto. Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabi-

liti dall'Organo competente.

ART. 13 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio si perde per:

- recesso;
- decesso;
- radiazione;
- disrispetto verso i capi dell'Ordine o alle Regole della Associazione;
- ripetuta assenza dalle funzioni ufficiali (3) e/o delle attività della Associazione;
- il mancato versamento di due (2) quote annue.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenute.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata AR. al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

Radiazione: La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomanda AR ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata AR inviata all'assemblea dei soci, che previo contraddittorio, potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

ART. 14 - Distinzione cavalieri e gradi, Onorificenze speciali

La distinzione dei cavalieri e dame del Gran Priorato:

- a) Cavalieri e Dame di Giustizia (Nobili ereditari)
- b) Cavalieri e Dame d'Onore e Devozione (Stirpe Nobiliare)
- c) Cavalieri e Dame di Grazia Magistrale

Le distinzioni sopra menzionate hanno 4 gradi con relative decorazioni:

- a) Cavaliere e Dama di Gran Croce:

Gran Croce con Trofeo al collo pendente dal nastro rosso

la Dama: Gran Croce con Trofeo pendente da fiocco rosso sopra il cuore



Placca Argentata sovrapposta dalla Croce di Malta (al lato sinistro del petto)

Fascia Rossa indossata attraverso la spalla da destra a sinistra.

b) Cavaliere e Dama Grande Ufficiale:

Gran Croce con Trofeo al collo pendente dal nastro rosso

la Dama: Gran Croce con Trofeo pendente da fiocco rosso sopra il cuore Croce di Malta al lato sinistro del petto

Placca Argentata sovrapposta dalla Croce di Malta al lato sinistro del petto

c) Cavaliere e Dama Commendatore:

Gran Croce con Trofeo pendente dal fiocco rosso sopra il cuore.

d) Cavaliere e Dama

Croce al collo pendente dal nastro rosso

la Dama: Croce pendente dal fiocco rosso sopra il cuore.

In tutte le funzioni religiose e cerimonie ufficiali, tutti i Cavalieri e Dame dovranno indossare il Mantello Nero con la Croce di Malta bianca ottagonale di 28 cm. e abito scuro, le dame spalle coperte.

I passaggi al grado superiore avvengono per merito o per anzianità di 10 anni.

Attribuzione dei Gradi:

Gran Croce: Gran Priore, Gran Cancelliere, Membri della Camera Consiglio, Ministri, Priori, Cerimoniere, Cappellano, Ambasciatori.

Grande Ufficiale:

Commendatori, Membri del Corpo Diplomatico, Membri della Guardia d'Onore, Responsabili dei servizi.

Per il passaggio di grado superiore si deve avere un anno di militanza nel Gran Priorato.

Il Gran Collare del Gran Priorato è riservato al Gran Priore.

La Camera di Consiglio su proposta dell'Assemblea, o su iniziativa dei singoli componenti la reggenza in carica può conferire onorificenze e attestati di benemerenzza e/o nomine a persone o ad enti che ritiene meritevoli, ai Cavalieri e alle Dame che si sono distinti con le loro azioni umanitarie, che hanno militato nel Gran Priorato con lealtà e devozione, potranno essere insigniti con le seguenti onorificenze:

- a) Medaglia d'Oro
- b) Medaglia d'Argento
- c) Medaglia di Bronzo
- d) Medaglia o targa di merito.

ART. 15 - Gli Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Gran Priore;
- Gran Cancelliere;
- Camera di Consiglio;
- Consiglio Direttivo;

- Governo;
- Corpo Diplomatico;
- Cerimoniere;
- Tribunale d'Onore;
- Cappellano del Gran Priorato;
- Organo di Controllo;
- Revisore dei Conti, nei casi previsti dall'art. 31, 1 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 16 - L'Assemblea Generale e Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea generale rappresenta l'universalità degli associati ed è l'Organo sovrano.

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, i quali devono risultare da formale e regolare annotazione a Libro associati e devono essere in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Il modulo della delega deve portare la firma dell'associato.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un altro associato.

Le deleghe non possono essere rilasciate a coloro che sono membri della Camera di Consiglio né a coloro che ricoprono le cariche né ad associati che fossero contestualmente candidati nella tornata elettorale oggetto di delega di voto. La validità dell'Assemblea, in sede costitutiva e deliberativa, deve essere constatata e fatta constatare, dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'associato, in regola con le quote, persona questa presente e nominata a Presidente dell'Assemblea, dai convenuti all'Assemblea stessa, che non sia contemporaneamente membro della Camera di Consiglio; in caso di disaccordo viene designato dal Gran Priore o, in sua assenza, o dal Consigliere più anziano di età.

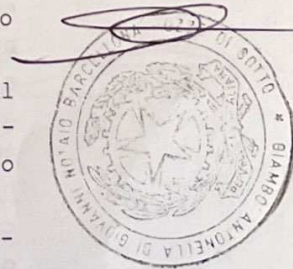
Da segretario dell'Assemblea funge il Gran Cancelliere, in eventuale assenza del quale verrà nominato dal Presidente dell'Assemblea, uno tra i presenti all'adunanza.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale è redatto da Notaio.

Gli scrutatori, almeno in numero di tre, sono nominati dal Presidente dell'Assemblea tra gli associati presenti in assemblea non candidati a cariche elettive, sempre ove questo sia ritenuto necessario.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Ordine del giorno dell'adunanza è deliberato dalla Camera



di Consiglio con le regole ordinarie infra citate.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email o con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione inviata al recapito risultante dal Libro degli Associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio annuale deve essere obbligatoriamente celebrata entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno sociale.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione ove non si tratti di verbale redatto da notaio.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e negli altri casi in cui la legge o lo statuto lo prevedano. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le delibere dell'Assemblea, devono essere verbalizzate, sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati, che comprovino la legittimità dell'adunanza e la volontà dell'Assemblea stessa.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Notaio verbalizzante.

Al verbale viene allegato il foglio presenze debitamente firmato dagli intervenuti, ove non si tratti di verbale redatto da notaio.

I verbali dovranno essere trascritti, a cura del Segretario della riunione o persona all'uopo designata dal Presidente, sul Libro delle deliberazioni dell'Assemblea di Contrada, entro 30 (trenta) giorni dall'assemblea stessa.

ART.17 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria degli associati è convocata ogni anno entro il 30 (trenta) settembre, per deliberare sui seguenti argomenti:

- a) Approvazione del bilancio e della relazione morale e finanziaria dell'anno precedente e, nei casi previsti dal presente Statuto, per:
- b) Elezione del Gran Priore;
- c) Elezione del Gran Cancelliere;
- d) Elezione della Camera di Consiglio;
- e) Elezione del Governo;
- f) L'Assemblea ordinaria potrà inoltre deliberare su ogni altro eventuale argomento posto all'ordine del giorno, eccezion fatta per gli argomenti che il presente Statuto o norme di legge riservano all'Assemblea Straordinaria.

Per le deliberazioni relative a cariche elettive, le candidature devono essere presentate formalmente alla Camera di Consiglio, con questa scadenza temporale:

- 15 (quindici) giorni prima, per chi si candida a ricoprire il ruolo di Gran Priore;
- 7 (sette) giorni prima, per chi si candida a ricoprire un ruolo da Cancelliere, membro della Camera di Consiglio e del Governo.

L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi previsti dall'art. 31,1 D.Lgs. 17/17;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ha il compito di approvare il rendiconto consuntivo di gestione;
- e a qualunque altro oggetto di cui all'ordine del giorno, non riservato esplicitamente all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria potranno essere riunite anche in seconda convocazione, ove in prima convocazione non fosse raggiunto il quorum deliberativo necessario, e ciò trascorsa almeno un'ora dal termine di apertura della prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione è validamente costituita solo al raggiungimento della presenza di un terzo degli associati (e iscritti al Libro associati) e delibera sempre a maggioranza dei presenti, salvo norme di legge che richiedano maggioranze diverse e segnatamente salvo quanto infra previsto.

ART. 18 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Per la validità delle deleghe nell'Assemblea Ordinaria esse dovranno essere accompagnate anche da copia di documento in corso di validità del delegante.



Ogni delibera dell'Assemblea ordinaria viene presa per alzata di mano o per consenso verbale o, per le cariche sociali, per acclamazione a scelta di chi presiede, a meno che un terzo dei votanti presenti chieda la votazione segreta, ove riguardante una votazione su cariche e/o ruoli degli associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata anche quando sia richiesto, con domanda scritta firmata dal 30% (trenta per cento) degli Associati rilevati dal Libro associati aggiornato ai sensi di Statuto e contenente l'argomento da trattarsi. La richiesta va inoltrata al Consiglio Direttivo; il Gran Priore o, in sua assenza o impedimento, il Gran Cancelliere provvede alla convocazione.

In caso di inadempienza del Gran Priore o del Gran Cancelliere ed in sua sostituzione, alla convocazione, ai sensi del presente articolo, provvede l'associato più anziano.

L'Assemblea è convocata anche quando sia richiesto dal cinquanta per cento più uno dei componenti la Camera di Consiglio. Il Gran Priore o, in sua assenza o impedimento, il Gran Cancelliere in tali casi, hanno l'obbligo di convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla regolare richiesta. In caso di mancanza, la convocazione potrà essere effettuata dal Gran Cancelliere o, qualora non vi provveda, da un membro della Camera di Consiglio più anziano.

ART. 19 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di 2/3 (due terzi) degli Associati iscritti nel Libro associati, e delibera a maggioranza dei presenti, salvo norme di legge richiedano maggioranze diverse e segnatamente salvo quanto più avanti previsto.

Anche per la validità delle deleghe nell'Assemblea straordinaria, oltre a quanto detto per l'Assemblea ordinaria, esse dovranno essere accompagnate da copia di documento in corso di validità del delegante.

ART. 20 - Organo di amministrazione Camera di Consiglio

L'Organo di Amministrazione denominato Camera di Consiglio governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'Organo di Amministrazione è composto da numero sette (7) membri: n.5 (cinque) dignitari eletti da tutti i Cavalieri e le Dame del Gran Priorato, dal Gran Priore e dal Gran Cancelliere.

I consiglieri durano in carica per numero cinque (5) anni e possono essere rieletti.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Le sedute consiliari sono valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei componenti il Consiglio; in seconda convocazione, qualora la prima convocazione non avesse ottenuto il quorum previsto, trascorsa almeno mezz'ora dal termine di apertura della prima convocazione. La seduta consiliare in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni consiliari sono prese sempre a maggioranza dei presenti, salvo le diverse maggioranze previste dal presente statuto. A parità di voto, prevale il voto del Gran Priore. Le delibere riguardanti c/o atti-nenti la nomina c/o la revoca di persone alle cariche o ruoli del Gran Priorato verranno sempre assunte con voto segreto.

Le sedute consiliari devono essere convocate mediante avviso scritto, e-mail o strumento elettronico che dia riscontro della ricezione otto giorni prima della data di convocazione e devono contenere l'ordine del giorno.

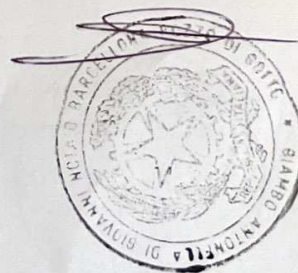
In caso di particolare e motivata urgenza, la Camera di Consiglio può essere convocata dal Gran Priore, con un preavviso minimo di 48 ore precedenti l'adunanza. La motivazione dell'urgenza deve risultare agli atti.

Le adunanze possono essere tenute in remoto in via telematica, alla condizione che ciò sia previsto nella apposita comunicazione di convocazione, che i consiglieri possano essere riconosciuti personalmente dal Presidente della riunione e che il collegamento sia possibile e consentito a tutti i Consiglieri in carica.

I consiglieri non possono disertare le sedute per tre volte consecutive, salvo cause di forza maggiore o giusta causa, da comunicarsi al Gran Priore o al Gran Cancelliere, che ne daranno notizia al Concilio durante la riunione, pena l'applicazione dei provvedimenti eventualmente stabiliti dalla Camera di Consiglio.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare il Gran Priore, il Gran Cancelliere ne assumerà temporaneamente le funzioni ordinarie e dovrà provvedere alla sua sostituzione, convocando senza indugio l'Assemblea degli Associati.

Se venisse a mancare contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, si riterranno dimissionari anche gli altri. Il Gran Priore assumerà la direzione del Gran Priorato e convocherà entro trenta giorni l'Assemblea ordinaria per le nuove nomine. Se venisse a mancare uno o più Consiglieri, che non costituiscono la maggioranza della Camera di Consiglio, il Gran Priore potrà provvedere a sostituirlo/i con il primo degli esclusi dalle liste dei candidati non eletti e così via. Nel caso di mancanza di candidati vale il meccanismo della



cooptazione. Nella prima assemblea ordinaria degli associati questa dovrà confermare o meno le cariche consiliari espresse con il meccanismo della cooptazione.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 21 - Nomina del Gran Priore, Presidente dell'Associazione

La carica del Gran Priore è elettiva ed avrà la durata di cinque (5) anni e rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Potranno essere eletti alla carica di Gran Priore sia i Cavalieri che le Dame.

L'elezione del Gran Priore è determinata dal corpo elettorale rappresentato dai cinque membri della Camera di Consiglio.

La data dell'elezione viene stabilita tra il 7 ed il 10 gennaio alla scadenza del quinquennio. Si potrà votare al seggio elettorale indetto nella sede del Gran Priorato oppure on-line. L'insediamento del nuovo Gran Priore avverrà il 30 Gennaio dopo aver ricevuto i passaggi di consegna con tutti i documenti da parte del Gran Priore uscente.

Il Gran Priore uscente è rieleggibile sempre e se non rieletto riceverà a vita la carica di Gran Priore Emerito.

Il Gran Priore eletto sceglierà a suo piacimento tra i Dignitari, i Cavalieri e le Dame, il Gran Cancelliere, dal quale sarà coadiuvato nella conduzione e gestione del Gran Priorato fino alla scadenza del quinquennio del mandato del Gran Priore.

Il Gran Priore appena eletto e prima dell'insediamento giurerà FEDELTA' alla COSTITUZIONE del Gran Priorato alla presenza del Gran Cancelliere e della Camera di Consiglio.

Il Gran Priore è il capo supremo del "GRAN PRIORATO AUTONOMO DI SICILIA OSJ KNIGHTS OF MALTA Associazione di Promozione

Sociale" a cui è assegnata la piena rappresentanza legale Nazionale ed Internazionale del Governo del Gran Priorato.

L'amministrazione del Gran Priorato è di competenza del Gran Priore coadiuvato dal Gran Cancelliere sul quale convergeranno tutti i bilanci annuali del Gran Priorato, delle Commende, e delle Associazioni di Volontariato incorporate al Gran Priorato.

Su tutte le questioni concernenti il Gran Priorato, le decisioni del Gran Priore, dopo avere consultato il Gran Cancelliere e sentito il parere della Camera di Consiglio, sono finali, inconfutabili e irrevocabili e sulle quali deve essere apposta obbligatoriamente anche la firma del Gran Cancelliere. Il conferimento di investiture di Cavalierato e di tutte le altre onorificenze sono di diritto e di potere del Gran Priore, dopo valutazione, del curriculum dei cavalieri, delle dame e degli aspiranti a gradi e cariche superiori, della Camera di Consiglio ed avallo del Gran Cancelliere.

In caso di impedimento del Gran Priore a manifestazioni, eventi, assemblee o capitoli di investiture sarà sostituito dal Vice Gran Priore coadiuvato nelle decisioni dalla Camera di Consiglio e sugli atti delle decisioni prese dovrà essere apposta la firma del Membro della Camera di Consiglio più anziano di età.

In caso di impedimento permanente del Gran Priore, il Vice Gran Priore convocata la Camera di Consiglio indirà in tempi brevi, massimo sessanta (60) giorni, nuove elezioni per la nomina del Gran Priore.

Il Gran Priore, in caso di necessità deliberative urgenti, potrà convocare la Camera di Consiglio in sedute straordinarie.

Il Vice-Gran Priore sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 22 - Il Gran Cancelliere

Il Gran Cancelliere non viene eletto, ma è nominato su chiamata diretta del Gran Priore, in quanto dignitario di fiducia. Il Gran Cancelliere è il capo ufficiale esecutivo del Gran Priorato, deve avallare con la sua firma le decisioni del Gran Priore, del Governo e della Camera di Consiglio.

E' responsabile di ogni atto amministrativo del Governo, delle Commende e delle Associazioni incorporate al Gran Priorato. Le delibere del Governo e della Camera di Consiglio diventano operativamente ufficiali dopo l'approvazione decisionale del Gran Priore in consultazione vincolante del Gran Cancelliere.

Il Gran Cancelliere non potrà essere destituito dalla carica fino alla fine del mandato del Gran Priore che lo ha scelto.

Il Gran Cancelliere in quanto Alto Dignitario nelle cerimonie ufficiali si porrà sempre alla destra del Gran Priore.

**ART. 23 - Consiglio Direttivo - Governo - Tribunale D'Onore -
Corpo Diplomatico - Corpo della Guardia d'Onore -**



CONSIGLIO DIRETTIVO:

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente Gran Priore, dal Vice Presidente Gran Cancelliere, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre componenti membri della Camera di Consiglio, tutti in regola con il pagamento delle quote. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria degli associati.

GOVERNO:

Il Governo viene nominato dal Gran Priore, avallato dal Gran Cancelliere, sentito il parere non vincolante della Camera di Consiglio.

I Ministri nominati potranno essere sostituiti direttamente dal Gran Priore per incompetenza, per inattività, e per tutti quei motivi che possono ledere la dignità e la credibilità del Gran Priorato, la sostituzione sarà sempre avallata dal Gran Cancelliere, sentito il parere non vincolante della camera di Consiglio.

Il Governo è composto dal Gran Priore, dal Gran Cancelliere, e dai seguenti Ministri:

Ministro del Tesoro: a cui compete l'amministrazione economica ed il controllo di tutte le entrate e le spese del Gran Priorato. Compila i bilanci annuali, autorizza le spese su richiesta del Gran Priore e deliberate dalla Camera di Consiglio, avallate dal Gran Cancelliere. Risponde personalmente di eventuali ammanchi.

Grande Ospitaliere: si occupa di tutte le problematiche sanitarie di cui sarà investito il Gran Priorato intervenendo nei limiti e della disponibilità di cassa del Gran Priorato.

Ministro delle attività Religiose: si occupa dei rapporti con tutte le chiese cristiane, pellegrinaggi religiosi, accordi bilaterali con enti religiosi, ricerca e nomina dei Cappellani del Gran Priorato e tutte le attività di partecipazione richieste da Chiese e d Enti Religiosi.

Ministro degli Affari Esteri: è responsabile delle attività del corpo Diplomatico, relaziona al Gran Priore ogni attività diplomatica svolta ed istruisce gli Ambasciatori sulle disposizioni ricevute dal Gran Priore. Ha rapporto diretto con il Gran Priore.

Ministro della Cultura: il suo compito è quello di istaurare rapporti con tutte le istituzioni scolastiche, organizzare meeting, promuovere esposizioni e valorizzazioni di artisti di tutti i settori. Introdurre nella didattica i valori di solidarietà, di assistenza e di umanità dei Cavalieri.

Ministro dello Sport: si occupa delle attività sportive per i giovani, organizzando manifestazioni, tornei, facendo sì che i giovani possano avvicinarsi al mondo cavalleresco sia nello spirito che nel credo religioso.

Ministro della Giustizia: si occupa di tutte le pratiche le-

gali del Gran Priorato, della formulazione legale dei contratti e dei trattati, delle convenzioni, convoca il Tribunale d'Onore nominando i due Giudici tra i membri della Camera di Consiglio.

Ministro della Comunicazione: si occupa di tutti i Comunicati Stampa, nel reperire i traduttori negli incontri con personalità estere gestisce le chat ed il sito Ufficiale del Gran Priorato, controlla tutto ciò che riguarda la tipografia (immagini, volantini, poster etc.)

Il Consiglio dei Ministri si deve riunire ogni sessanta (60) giorni per le delibere adottate e da trasmettere alla Cancelleria e alla Camera di Consiglio con apposta la firma del Gran Priore e di tutti i Ministri.

Il Gran Priore in caso di eventi straordinari può convocare il Consiglio dei Ministri quando lo riterrà opportuno.

TRIBUNALE D'ONORE:

Il Tribunale d'Onore è sotto la giurisdizione del Ministro della Giustizia; è composto da numero due (2) membri della Camera di Consiglio, scelti dal Ministro della Giustizia e da un Cavaliere Dignitario più anziano per età anagrafica del Gran Priorato. Tratta tutte le liti e gli atti illeciti denunciati dai Cavalieri. Presentata la denuncia al Gran Cancelliere e valutata dal Gran Priore la gravità della denuncia, viene tramessa al Ministro della Giustizia che convoca il Tribunale d'Onore entro sette giorni dal ricevimento della denuncia da parte del Gran Priore.

Il cavaliere accusato sceglie un cavaliere o una dama per la propria difesa.

Il processo viene svolto nella sede del Gran Priorato ed è pubblico a tutti i cavalieri e le dame.

Se ritenuto colpevole nella sentenza emanata dal Tribunale d'Onore il cavaliere incorre in una delle seguenti condanne:

- a) Ammonizione
- b) Riduzione di Grado
- c) Sospensione da funzioni
- d) Cancellazione
- e) Espulsione

Nessun Cavaliere può essere espulso senza la sentenza del Tribunale d'Onore.

La sentenza viene trasmessa alla Camera di Consiglio e ratificata dal Gran Priore.

E' nei poteri del Gran Priore in caso di condanna concedere la grazia.

CORPO DIPLOMATICO:

tutti i Cavalieri e le Dame del Gran Priorato possono essere nominati membri temporanei o permanenti nel Corpo diplomatico dal Gran Priore ed assegnati al Ministro degli affari esteri.

Il Ministro degli Affari Esteri su disposizione del Gran Priore può inviare Ambasciatori per diffondere il Gran Priorato come soggetto di diritto Internazionale.



Se il Gran Priorato viene accreditato presso qualsiasi Stato può rilasciare ai rappresentanti del corpo Diplomatico appositi passaporti.

Il Ministro degli affari esteri su disposizione del Gran Priore può stabilizzare o nominare un ambasciatore nei territori in cui intende estendere la presenza e l'opera del Gran Priorato.

I membri del Corpo Diplomatico sono tenuti, data la delicatezza del loro incarico, alla segretezza degli incarichi assegnati.

CORPO DELLA GUARDIA D'ONORE:

Il Corpo della Guardia d'Onore è composto da un minimo di due Cavalieri e Dame guidati da un dignitario che hanno la funzione di rappresentanza del Gran Priorato nelle manifestazioni pubbliche funzioni religiose o di picchetto nei funerali di un membro del Gran Priorato.

Portano le insegne o le corone di fiori del Gran Priorato nelle sfilate.

Scortano il Gran Priore nelle visite Ufficiali.

CERIMONIERE:

il Cerimoniere si occupa della gestione e della preparazione di tutti gli eventi organizzati dal Gran Priorato.

Cura il ricevimento degli Ospiti e la disposizione degli stessi nei posti da occupare in base all'importanza dell'Ospite. Cura, in collaborazione con il Ministro della Comunicazione, la realizzazione degli stampati necessari e di tutti gli Attestati.

Potrà avvalersi di un traduttore.

Prepara i postulanti impartendo loro le modalità di comportamento, alle Cerimonie di investitura.

Può avvalersi della collaborazione di altri cavalieri.

CAPPELLANO:

Prepara spiritualmente i neo cavalieri nell'opera Cristiana che devono svolgere nel compimento della loro opera.

Recita della Santa Messa prima della investitura.

Benedice i mantelli e le decorazioni che i cavalieri indosseranno.

Ascolta le problematiche dei cavalieri dando loro il sostegno psicologico e morale necessario.

Partecipa insieme al Ministro delle Attività Religiose ai programmi da sviluppare.

ART. 24 - Organo di Controllo - Organo di Revisione legale dei conti

Il revisore legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore legale iscritto al relativo registro. L'Organo di controllo della Contrada è il Revisore che è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul ri-

spetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto Organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 32. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 25 - Festa nazionale

Il Patrono del Gran Priorato è San Giovanni Battista. La festa Nazionale è il 24 giugno di ogni anno.

ART. 26 - Fons Honorum e Consociazioni

Il Gran Priore, sentito il parere vincolante della maggioranza della Camera di Consiglio, può porre il "Gran Priorato Autonomo DI Sicilia OSJ - Cavalieri di Malta", sotto la protezione di una Casa Reale che metta a disposizione il prestigio della propria stirpe e la Fons Honorum.

Il Gran Priore, sentito il parere vincolante della maggioranza della Camera di Consiglio, può consociarsi in Confederazione con altri Gran Priorati Autonomo OSJ - Cavalieri di Malta.

ART. 27 - Regolamento del Gran Priorato

La Camera di Consiglio, può emanare uno o più regolamenti di Contrada, nel pieno rispetto del presente Statuto, nelle seguenti materie:

- a) Contenuto formale delle proposte e tempistiche di presentazione alle candidature e alle cariche;
- b) Modalità di tenuta e l'aggiornamento del Libro associati, del Libro Verbali riunioni della Camera di Consiglio, del Libro Verbali Assemblee, del Libro Inventario dei beni;
- c) Ruoli ed attività del Gran Priore, del Gran Cancelliere, dei Cavalieri e delle Dame, del Cerimoniere, del Cappellano, e etc.
- d) Quanto ritenuto opportuno per la vita del Gran Priorato non disciplinato dal presente statuto.

La Camera di Consiglio può emanare altresì il Codice Etico del Gran Priorato.

Il Regolamento o i Regolamenti ed il Codice Etico vengono approvati dalla Camera di Consiglio con delibera a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri. Le modifiche al regolamento c/o al Codice Etico non presuppongono modifica del presente Statuto. Il regolamento o i regolamenti ed il Codice Etico approvati dalla Camera di Consiglio devono essere riportati nel Libro delle decisioni della Camera di Consiglio o nel più breve tempo possibile a cura del Segretario della riunione.



ART. 28 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente.

ART. 29 - I beni patrimonio e loro Inventario

Richiamando quanto previsto nei precedenti articoli, i beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati, previa motivata richiesta scritta da sottoporsi ad autorizzazione della Camera di Consiglio.

Ogni Associato deve rinunciare preventivamente ad ogni eventuale diritto di proprietà, uso o godimento in genere, qualora i costumi o gli accessori fossero confezionati a proprie spese;

L'inventario è costituito da un elenco dettagliato dei beni materiali dell'associazione, tenuto mediante qualunque strumento di registrazione, cartaceo o alternativamente digitale purchè stampabile a richiesta degli interessati. Esso deve essere aggiornato con cadenza annuale, entro la data di predisposizione del bilancio di esercizio dell'associazione. La redazione del registro dell'inventario è tenuta a cura del Tesoriere.

ART. 30 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, introiti, donazioni o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 ed è fatto obbligo di impiegare i capitali, gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realiz-

zazione delle attività caritatevoli, umanitari, o sociali o religiosi, e per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 31 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo luglio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, la Camera di Consiglio deve redigere il bilancio consuntivo generale, firmato dal Tesoriere e controfirmato dal Gran Priore e dal Gran Cancelliere.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria degli Associati entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo ed infine deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente statuto.

ART. 32 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 34 - Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 35 - Responsabilità cd assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 36 - Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 37 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 38 - Scioglimento

L'associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

Tale deliberazione assembleare straordinaria deve essere presa con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti.

Però, i soci che non siano in regola con le contribuzioni statutarie non avranno diritto al voto nelle Assemblee, ed il Tesoriere può intervenire in questi casi, informando il Presidente. Però la loro presenza può contribuire al conteggio di 'presenze' in merito al "quorum".

In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.

In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del C.d.T.S e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 39 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

F.TO GIUSEPPE MARIO ANTONIO MADIA - ENZO FOTI - SCUDERI MASSIMO - CATALANO GIUSEPPE - SCIUTO MARIA STELLA - BRIANTE CARMELO - BRUNELLO PUGLISI - ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)